

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N. 227/AV5 DEL 08/03/2016**

Oggetto: Convenzione con il Veterinario Libero Professionista Dott. Massimo Santini Calisti, per l'identificazione dei cani tramite l'applicazione di microchips.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- D E T E R M I N A -

Di procedere alla stipula della Convenzione, con il Dott. Massimo Santini Calisti, Medico Veterinario Libero Professionista, titolare della struttura Veterinaria denominata Centro Veterinario San Francesco, sito in Contrada Cerreto 2/E, del Comune di Castel di Lama, per l'identificazione dei cani tramite il metodo del controllo elettronico con l'applicazione di microchip, il cui schema tipo è stato approvato dalla Giunta Regionale Marche con delibera n. 2015 del 19/11/2002 ed è allegato al presente provvedimento (All.1) per farne parte integrante e sostanziale;

Di procedere alla sottoscrizione dell'atto di convenzione di cui al precedente punto;

Di trasmettere il presente provvedimento alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche ai fini degli adempimenti conseguenti;

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Budget dell'Asur – Area Vasta n.5;

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA N.5

(Avv. Giulietta Capocasa)

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO VETERINARIO SANITA' ANIMALE

Oggetto: Convenzione con il Dott. Massimo Santini Calisti, per l'identificazione dei cani tramite l'applicazione dei microchip.

Vista la richiesta di convenzionamento, assunta al protocollo aziendale n. 0005268/20/01/2016/ASURAV5/APDIPREV/A, formulata dal Dott. Massimo Santini Calisti Medico Veterinario Libero professionista, Direttore Sanitario nonché titolare della struttura veterinaria denominata Centro Veterinario San Francesco, per l'identificazione dei cani tramite l'applicazione di microchip, struttura veterinaria sita in Contrada Cerreto n. 2/E del Comune di Castel di Lama.

Visto che l'art. 8 della Legge Regionale n. 10/97 e successive modifiche, prevede che il tatuaggio del cane, quale strumento di identificazione dello stesso, sia sostituito dal metodo del controllo elettronico mediante l'inserimento del microchip.

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1593 del 25/07/2000 ed il Regolamento Regionale n. 02/01 attuativo della L R. n. 10/97, i quali prevedono che detto microchip, per l'identificazione dei cani, possa essere applicato oltre che dai Medici Veterinari dipendenti dei Servizi Veterinari delle Aree Vaste anche dai Medici Veterinari Liberi Professionisti, previa stipula di apposita convenzione.

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2015 adottata nella seduta del 19/11/2002, che approva lo schema di convenzione tipo da stipularsi tra i Direttori delle Aree Vaste ed i Medici Veterinari Liberi Professionisti, determinando che gli stessi Direttori stipolino la suddetta convenzione, nel caso in cui i soggetti interessati ne facciano esplicita richiesta.

Visto il Decreto del Dirigente Regionale del Servizio Veterinaria igiene sicurezza e qualità nutrizionale degli alimenti n.12 del 27/10/2003, che permette di applicare i microchip, anche ai cani i cui proprietari sono residenti/domiciliati in altra Area Vasta .

Visto che il sopra citato Veterinario, avendo dichiarato nella sua richiesta, che la struttura veterinaria nella quale opera, è sita nell'ambito territoriale di questa Area Vasta n.5 ed è dotata delle attrezzature sia tecniche che informatiche, previste dalle direttive regionali, necessarie sia per l'applicazione dei microchip che per l'inserimento dei dati nell'anagrafe canina regionale;

Considerato che il presente atto non comporta oneri a carico del budget di questa AV5;

Per tutto quanto premesso, il responsabile del procedimento

PROPONE

Di procedere alla stipula della Convenzione, con il Dott. Massimo Santini Calisti, Medico Veterinario Libero Professionista, titolare della struttura Veterinaria denominata Centro Veterinario San Francesco, sito in Contrada Cerreto 2/E, del Comune di Castel di Lama, per l'identificazione dei cani tramite il metodo del controllo elettronico con l'applicazione di microchip, il cui schema tipo è stato approvato dalla Giunta Regionale Marche con delibera n. 2015 del 19/11/2002 ed è allegato al presente provvedimento (All.1) per farne parte integrante e sostanziale;

Di procedere alla sottoscrizione dell'atto di convenzione di cui al precedente punto;

Di trasmettere il presente provvedimento alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche ai fini degli adempimenti conseguenti;

Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Budget dell'Asur – Area Vasta n.5;

Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Il Funzionario Amministrativo P.O.
Dr Antonio Agostini

Il Direttore DAT
Dr Marco Canaletti

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attesta che dall'adozione dell'atto non scaturiscono oneri a carico del Budget dell' Area Vasta n.5.

Il Dirigente dell'U.O.C.
Attività Economiche e Finanziarie
Dr Cesare Milani

- ALLEGATI -

Allegato n.1 : Schema di convenzione per l'applicazione dei microchips da parte dei medici veterinari liberi professionisti.

Allegato n.1

**CONVENZIONE PER L'APPLICAZIONE DEI MICROCHIPS DA PARTE DEI MEDICI
VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI.**

L'anno duemilasedici addì _____ del mese di _____ nella sede dell'A.S.U.R.
MARCHE AREA VASTA N.5 di Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto;

Visti: l'art. 8 della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 10 e successive modificazioni e l'art. 7 del
Regolamento di attuazione della succitata Legge Regionale che prevedono, previa stipula di una
convenzione l'applicazione dei microchips per l'identificazione dei cani da parte dei Medici Veterinari
delle Società Cinofile o delle Associazioni di protezione o dai Medici Veterinari Liberi Professionisti;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1593 del 25.07.2000 che stabilisce, fra l'altro, le modalità di
applicazione dei microchips per l'identificazione dei cani;

Vista la richiesta dell'interessato dalla quale risulta che lo stesso dichiara di essere in possesso delle
attrezzature sia tecniche che informatiche necessarie all'applicazione di microchips e all'inserimento dei
dati per via informatica nell'anagrafe regionale.

Quanto sopra premesso:

TRA

l'Avv. Giulietta Capocasa la quale interviene al presente atto in qualità di Direttore dell' Area Vasta n.5
Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (C.F./P.I. 02175860424).

ED

il Dott. Massimo Santini Calisti, nato ad Ascoli Piceno il 05/08/1974 e residente ad Ascoli Piceno in
Largo Delle Ginestre, n. 2 (C.F. SNTMSM74M05A462R) titolare del "Centro Veterinario San
Francesco" sito in Contrada Cerreto n. 2/E del Comune di Castel di Lama .

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'AREA VASTA n. 5 di Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto autorizza la persona sopra indicata, che accetta, ad applicare i microchips per l'identificazione dei cani, i cui proprietari risiedono nell'ambito territoriale di questa Regione, nell'ambulatorio del "Centro Veterinario San Francesco" sito in Contrada Cerreto n. 2/E del Comune di Castel di Lama.

ART. 2

Il Dott. Massimo Santini Calisti deve comunicare al Servizio Veterinario Sanità Animale di questa Area Vasta i relativi numeri identificativi dei microchips anche per via informatica e comunque prima del loro utilizzo.

ART. 3

Il Dott. Massimo Santini Calisti, si impegna ad inserire per via informatica i dati, di cui all'allegato "C" del Regolamento Regionale n. 2/01 al momento dell'applicazione dei microchips e comunque in caso di impossibilità entro le successive 24 ore.

ART. 4

Il Dott. Massimo Santini Calisti al momento dell'applicazione dei microchips si impegna a compilare in triplice copia la scheda di cui all'allegato "C" del Regolamento Regionale n. 2/01. Detta scheda dovrà essere firmata dal Veterinario che appone il microchip e, previo accertamento dell'identità personale dal proprietario o detentore dell'animale. Una copia di detta scheda dovrà essere inviata, entro 30 giorni, al Servizio Veterinario Sanità Animale dell'Area Vasta in cui è residente/domiciliato il proprietario del cane, la seconda copia sarà consegnata al proprietario o detentore dell'animale, la terza copia sarà conservata presso il proprio archivio.

ART. 5

Il Dott. Massimo Santini Calisti, si impegna ad inserire i microchips conformemente alle disposizioni stabilite in calce al presente atto, riscuotendo direttamente dal proprietario o detentore dell'animale la tariffa concordata tra il Servizio Veterinario Regionale e gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari.

ART. 6

Il Dott. Massimo Santini Calisti, si impegna a distribuire e ad esporre nelle sale di attesa del proprio locale il materiale pubblicitario concernente il randagismo distribuito dalla Regione Marche.

ART. 7

L'inosservanza di uno dei punti concernente le procedure per l'applicazione dei microchips comporta il richiamo scritto da parte del Servizio Veterinario dell'AREA VASTA competente per territorio. In caso di reiterazione dell'inosservanza delle suddette procedure il Servizio Veterinario Sanità Animale dell'Area Vasta competente per territorio proporrà al Direttore di Area Vasta la sospensione temporanea o

definitiva della convenzione e la contestuale comunicazione all'Ordine di appartenenza e al Servizio Veterinario Regionale.

Se il Servizio Veterinario propone la sospensione temporanea della convenzione deve indicare il termine iniziale e finale della stessa.

ART. 8

Il Dott. Massimo Santini Calisti, si impegna ad utilizzare i dati personali, dei proprietari o dei detentori dei cani, nel rispetto della normativa concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (Legge n. 675/96).

ART. 9

Copia conforme della presente convenzione viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per adozione degli eventuali provvedimenti di competenza al Servizio Veterinario Sanità Animale di questa stessa Area Vasta e alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche.

ART. 10

La presente convenzione non comporta nessun onere finanziario a carico di questa Area Vasta n.5.

PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DEI MICROCHIPS

Solo dopo aver ricevuto la Password, da parte della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche, per l'accesso all'anagrafe canina regionale, il medico veterinario convenzionato potrà iniziare l'attività.

- Al momento dell'inserimento del microchip il Veterinario dovrà assicurarsi che non siano già presenti altri microchips.
- I microchips che dovranno essere utilizzati devono essere compatibili con la Norma ISO11784 o Norma ISO11785.
- Il microchip deve essere inserito sottocute nella regione del collo sul lato sinistro.
- Successivamente all'inserimento del microchips si dovrà controllare con il lettore che l'operazione sia avvenuta correttamente e che ci sia corrispondenza tra le cifre.

Il Veterinario Libero Professionista

(Dott. Massimo Santini Calisti)

Il Direttore dell' Area Vasta N. 5

(Avv. Giulietta Capocasa)